

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE SOMME DI CUI  
ALL'ART. 18 L. 11.02.1994 N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riparto delle somme di cui ai commi 1, 1 bis e 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, così come sostituiti dall'art.13 L.17.05.1999 n.144 e modificati dall'art. 3 comma 29 legge 350/03.
2. Le somme da ripartire variano da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 2% dell'importo posto a base di gara di ogni singola opera o lavoro, in relazione agli importi impegnati, così come stabilito all'art.3 del presente Regolamento ed in rapporto all'entità e complessità dell'opera da realizzare.

La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2% (al lordo di tutti gli oneri riflessi, ai sensi dell'art.3, comma 29 della Legge 350/2003, salve eventuali diverse decisioni delle amministrazioni statali competenti) viene stabilita nella misura seguente:

- progetti di manutenzione ordinaria, purché ricadenti nelle tipologie di cui alla Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni: 1,2%;
  - manutenzioni straordinarie: 1,5%;
  - ristrutturazioni e/o progetti di nuova realizzazione: 2,0%
3. Viene inoltre ripartita una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di ogni atto di pianificazione, comunque denominato, in base all'impegno di spesa di cui all'art.3 del presente Regolamento.

## Art. 2 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

1. Il Direttore di Settore, in base agli atti di indirizzo dell'Amministrazione Comunale individua il Responsabile del Procedimento, gli incaricati della redazione degli atti di pianificazione o del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché i loro collaboratori.

Di norma Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore interessato o altro tecnico indicato dallo stesso Dirigente.

2. Il relativo elenco viene allegato dal Responsabile del Procedimento all'atto di pianificazione o al progetto.
3. Per tutti i progetti di maggiore complessità e comunque per quelli il cui importo complessivo sia pari ad almeno 500.000 euro, al fine di assicurare la più estesa partecipazione, viene effettuata un'ampia rotazione degli incarichi compatibilmente con le specifiche professionalità.
4. Per i progetti di cui al comma precedente dovrà essere assicurata, d'intesa tra i dirigenti interessati, la partecipazione al progetto di almeno un tecnico normalmente assegnato alle strutture organizzative tra i cui compiti abituali non rientra la progettazione. Analogamente viene favorita la rotazione degli incarichi relativi agli atti di pianificazione.

Il Direttore di Settore di provenienza del tecnico abitualmente non progettista, dovrà assicurare circa le specifiche capacità progettuali e che la partecipazione all'attività di progettazione o di pianificazione, non avrà ripercussioni sul normale svolgimento dell'attività ordinaria.

### Art. 3 - STANZIAMENTO DELLE SOMME OCCORRENTI

1. Le somme occorrenti sono individuate per ogni singolo progetto appaltabile nel corrispondente quadro economico ed il relativo impegno è contestuale a quello della spesa del progetto stesso. Qualora si rendano necessarie perizie di variante e suppletive ex art. 25, comma 1 della Legge 109/94 che comportino la necessità di una riprogettazione delle opere, l'incentivo viene riconosciuto sul solo importo della perizia di variante e suppletiva ed il relativo importo viene impegnato contestualmente all'approvazione del quadro economico aggiornato a seguito della perizia. Tali atti costituiscono per l'Amministrazione obbligo alla corresponsione dell'incentivo, fatta salva la quota da destinare al piano di sicurezza (solo relativamente al coordinamento dell'esecuzione), alla direzione lavori ed al collaudo, per i quali l'obbligo si costituisce, rispettivamente, all'ultimazione degli stessi ed all'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Qualora il progetto, regolarmente ultimato nei tempi assegnati dall'Amministrazione Comunale, non venisse approvato per carenza di finanziamento, la corresponsione dell'incentivo verrà disposta con apposito provvedimento nella misura di cui all'art.1 comma 2 e nella quantificazione di cui al successivo comma 2.

2. Qualora le attività di cui al presente Regolamento non vengano interamente realizzate all'interno dell'Ente, l'incentivo viene percentualmente determinato come segue:

a) per il progetto:

- fino al livello preliminare 10%
- fino al livello definitivo 25%
- fino al livello esecutivo 45%

b) per il piano di sicurezza:

- coordinamento della progettazione 5%

- coordinamento della esecuzione 20%
- c) per la direzione lavori 25%
- d) per collaudo o atto sostitutivo dello stesso 5%

In ogni caso, l'affidamento di incarichi parziali esterni comporta la sola decurtazione della quota percentuale prevista per i tecnici dipendenti.

Nel caso di progettazione e/o direzione lavori affidata all'esterno, al Responsabile del Procedimento viene comunque riconosciuta una percentuale del 25% dell'incentivo, calcolato nella misura di cui all'art.1 comma 2 del presente regolamento.

Resta inteso che, qualora il progetto non richieda una fase di quelle descritte nel presente articolo, la quota relativa andrà ripartita percentualmente tra le altre.

3. Relativamente agli atti di pianificazione, la quantificazione del 30% della tariffa professionale ed il relativo impegno di spesa vengono effettuati con il provvedimento deliberativo di conferimento dell'incarico. L'obbligo alla corresponsione dell'incentivo si costituisce con la decisione della Giunta Comunale di avviare la procedura di approvazione dell'atto stesso, salve le procedure di cui all'art.8.

La citata corresponsione sarà comunque riconosciuta trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuto, per motivi imputabili agli uffici, l'avvio della procedura di approvazione.

Resta inteso che eventuali modifiche all'atto di pianificazione già liquidato saranno eseguite dallo stesso tecnico o gruppo di tecnici, senza il riconoscimento di ulteriori compensi.

4. Nel caso di assunzioni a tempo determinato a supporto degli uffici tecnici, analogamente agli incarichi esterni, si procederà, in fase di liquidazione dell'incentivo, da parte del direttore d'Area e sentito il Direttore di Settore, ad una decurtazione percentuale dello

stesso, pari alla quota percentuale prevista per l'interno e svolta dal personale assunto a supporto.

#### ART. 4 - RIPARTIZIONE DELLE SOMME.

1. Le somme di cui all'art. 3 vengono ripartite tra il personale dell'ente (tecnico, amministrativo e, qualora ne ricorrano le condizioni, contabile) impegnato nelle attività di cui al presente articolo, in proporzione all'apporto fornito e purchè lo stesso sia significativo.
  
2. Il Dirigente del Settore interessato, su proposta del Responsabile del Procedimento, se persona diversa, definisce la ripartizione delle somme in proporzione alle prestazioni svolte tra:
  - Responsabile del Procedimento (1);
  - Incaricati della redazione del progetto comprese le attività tecniche allo stesso preordinate(2);
  - Incaricati della redazione del piano della sicurezza (3);
  - Incaricati del coordinamento della sicurezza in esecuzione(3);
  - Incaricati della direzione dei lavori (4);
  - Incaricati del collaudo (5);
  - Loro collaboratori compreso il personale non tecnico (6);

nei seguenti limiti percentuali:

	Responsabile U.P. (1)	Incaricati (2-5)	Loro collaboratori compreso personale non tecnico (6)
Per il progetto (45%)	30%	55%	15%
Per il piano di sicurezza in fase di progettazione(5%)	10%	75%	15%

Per il piano di sicurezza in fase di esecuzione(20%)	20%	70%	10%
Per la direzione lavori (25%)	24%	56%	20%
Per il collaudo (5%)	20%	60%	20%

3. Qualora per causa dei beneficiari dell'incentivo si verificano ritardi nei tempi assegnati dall'Amministrazione Comunale la quota di incentivo per il progetto verrà ridotta nella misura seguente:

- del 20% se il progetto viene completato nel mese successivo;
- del 50% se il progetto viene completato nel secondo mese successivo.
- del 75% se il progetto viene completato dopo la scadenza del bimestre successivo.

Quando si verificano errori nella progettazione, nel piano di sicurezza, nella direzione lavori o nel collaudo o atto sostitutivo, la Giunta Comunale, valuterà la gravità delle conseguenze degli stessi e potrà, motivatamente, disporre una riduzione o la revoca dell'incentivo.

4. Relativamente agli atti di pianificazione, le somme vengono ripartite dal Dirigente su proposta del Responsabile del Procedimento, se persona diversa, tra Responsabile del Procedimento, altri progettisti e personale che ha collaborato in proporzione alle prestazioni svolte. Restano valide le riduzioni della quota di incentivo, nei casi e secondo le modalità di cui al comma precedente.

5. I dirigenti non che non propongano tempestivi aggiornamenti dei rispettivi P.E.G., ne rispondono in fase di valutazione di fine esercizio.

#### ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. I direttori delle Aree interessate predispongono, in collaborazione con gli altri Dirigenti interessati, gli elenchi:

- delle somme per le quali si è costituito per l'Amministrazione l'obbligo della corresponsione a tutto il 31 dicembre precedente;
  - del personale tra cui le stesse vanno ripartite;
  - degli importi a ciascuno spettanti in base a quanto stabilito all'art. 4.
2. L'elenco dev'essere trasmesso entro il 31 gennaio al Settore Risorse Umane per la liquidazione. Il conseguente pagamento deve avvenire, di norma, entro il mese di marzo successivo e comunque contestualmente alla liquidazione della produttività riferita al medesimo periodo.

#### ART.6 - PROPRIETÀ DEI PROGETTI.

1. I progetti elaborati dagli uffici restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

#### ART. 7 - ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE.

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

## ART.8 - COMITATO TECNICO

1. E' istituito il comitato tecnico, composto da tutti i Dirigenti aventi tale profilo. Esso assolve le seguenti funzioni:
  - verifica iniziale riguardante la coerenza tra la volontà dell'Ente ed i contenuti, anche economici, dei singoli disciplinari regolanti i rapporti tra amministrazione e destinatari (interni o esterni) di incarichi di progettazione, anche urbanistica e di direzione lavori;
  - verifica finale, anche sotto il profilo economico, relativa a quanto è stato prodotto dal tecnico incaricato (interno o esterno) rispetto alle aspettative dell'Amministrazione.
2. Tali verifiche (iniziale e finale) saranno formalizzate attraverso "pareri" espressi da tutti i tecnici Dirigenti interni, ad esclusione dei soggetti interessati.

Il "parere" deve essere riportato nella parte narrativa dell'atto con cui viene conferito l'incarico, ovvero venga liquidato l'onorario.
3. In assenza del citato "parere" non si potrà dar luogo al conferimento dell'incarico, dell'impegno di spesa, ovvero effettuare alcuna liquidazione.
4. Le procedure diversamente attivate ed articolate saranno considerate nulle e le eventuali obbligazioni da esse derivanti saranno assunte dai Dirigenti inottemperanti.
5. L'esigenza del disciplinare d'incarico nonché del relativo "parere" del Comitato tecnico sarà indicata al momento della formalizzazione ed assegnazione del P.E.G. ai singoli Dirigenti.

## ART. 9 - RINVIO DINAMICO ED ENTRATA IN VIGORE.

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.



2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1.1.2005. Sino a tale data si applica il regolamento approvato con deliberazione comunale n.1 del 08.01.2003.

Le norme del presente regolamento si applicano unitariamente ai progetti in redazione dal 01-01-2005 e parzialmente, per fasi organiche non ancora iniziate al 01-01-2005, ai lavori in corso di esecuzione.

#### ART.10 - NORMA TRANSITORIA

Il Parere di cui all'Art.8 verrà espresso per quelle fasi di progettazione in itinere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.